

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CORRICELLI APS"

Articolo 1 – Denominazione sociale e sede

L'Associazione di Promozione Sociale denominata «**Corricelli APS**», cod fisc. 92094890487, è un Ente del Terzo Settore (ETS) ed è di seguito detta "Associazione". Opera ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

L'Associazione è una Comunità Intenzionale, ovvero, i soci dell'Associazione sono soggetti che condividono intenzionalmente un progetto di vita comunitaria caratterizzato dalla ricerca etica e fondato su forme di comunione dei beni, sulla collettività delle decisioni, sulla solidarietà e sul sostegno reciproco tra gli aderenti, attuato mediante forme di convivenza continuativa.

Ha sede legale nel comune di Cantagallo (PO), in località Corricelli n. 18. L'Assemblea ordinaria può istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località.

Articolo 2 – Scopi dell'Associazione

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti ad altri enti associati

A continuazione vengono individuati i diversi scopi dell'Associazione nel contesto dei relativi articoli del Codice del Terzo Settore:

- 1) *(lettera e) dell'art. 5 comma 1 del CTS) "Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, e alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281";*

L'Associazione intende avere cura dei boschi e dei terreni circostanti prestando particolare attenzione alla stabilità e qualità biologica del suolo, qualità e presenza dell'acqua, copertura fogliare e accessibilità al luogo. Punterà sull'autocostruzione, l'autosostentamento, e l'autosufficienza energetica. Il suo obiettivo sarà l'autosufficienza alimentare attraverso attività agro-silvo-pastorali, sempre con una corretta gestione del paesaggio, in particolare attraverso il miglioramento della fertilità del suolo e della flora spontanea.

- 2) *(lettera f) dell'art. 5 comma 1 del CTS) "Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni";*

L'Associazione, per la tutela del paesaggio, si propone di costituire una struttura giuridica che rispecchi e rappresenti la comunità intenzionale che si è aggregata intorno al progetto del recupero del Borgo di Corricelli e del suo territorio, garantendo una residenza ai membri della comunità intenzionale suddetta, che consenta loro di realizzare lo scopo sopramenzionato attraverso il miglioramento del fondo e cioè favorendo la massima biodiversità, sia dal punto di vista naturale che dal punto di vista umano.

- 3) *(lettera h) dell'art. 5 comma 1 del CTS) "Ricerca scientifica di particolare interesse sociale";*

L'Associazione, attraverso la collaborazione e la stipula di convenzioni con enti ed istituzioni, incentiverà la sperimentazione di tecniche costruttive sostenibili ed innovative. L'approccio scelto dal gruppo nella realizzazione dei propri scopi è quello della permacultura: una progettazione condivisa basata sull'osservazione e sull'azione meditata, privilegiando il percorso rispetto ai risultati. I criteri di una simile progettazione nascono dai bisogni fondamentali degli associati e del contesto ambientale, in consonanza con gli obiettivi ecologici del progetto, quali "il sequestro

della CO2” e la riduzione dell'impronta ecologica. Si praticherà un tipo di agricoltura che mira all'autofertilità del suolo.

- 4) *(lettera i) dell'art. 5 comma 1 del CTS) “Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS”;*
L'Associazione, a tal proposito, favorisce la comunicazione non violenta, cercando di adottarla nella quotidianità e di promuoverla attraverso corsi e seminari.
- 5) *(lettera k) dell'art. 5 comma 1 del CTS) “Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, religioso”.* Si farà attività di accoglienza. Corricelli si propone come luogo di esperienza e formazione, aperto alle persone che stanno costruendo progetti simili e a chi sta intraprendendo percorsi di decrescita e consapevolezza.
- 6) *(lettera l) dell'art. 5 comma 1 del CTS) “Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa”.*
Si svolgeranno attività di formazione legate all'agricoltura rispettosa dell'ambiente, all'autocostruzione con materiali naturali e all'autoproduzione.
- 7) *(lettera r) dell'art. 5 comma 1 del CTS) “Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti”;*
- 8) *(lettera s) dell'art.5 comma1 del CTS) “Agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2della legge 18 agosto 2015, n 141, e successive modificazioni”;*
- 9) *(lettera v) dell'art. 5 comma 1 del CTS) “Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata”;* L'Associazione adotta, per le sue decisioni, il *Consenso condiviso*, metodo che aiuta i membri a raggiungere decisioni condivisibili da tutti. La base comunicativa, affettiva e spirituale del gruppo residente viene curata attraverso la Comunicazione Empatica e Nonviolenta e altri percorsi promossi dai soci, mirando sempre a creare opportunità di connessione, formazione e crescita. Il “cerchio” è la forma simbolo della comunità, lo spazio per l'ecologia delle relazioni, basato sull'uguaglianza e sul rispetto per la molteplicità culturale e la varietà di espressione.
- 10) *(lettera w) dell'art. 5 comma 1 del CTS) “Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generali di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;*

Articolo 3 – Principi e orientamenti

L'Associazione mira a creare le condizioni per una vita felice e sviluppare la consapevolezza che la felicità umana è legata intimamente all'essere parte della natura. Riconosce inoltre il principio che la vita si è sviluppata sulla Terra attraverso la cooperazione e non la competizione.

- L'Associazione trova la sua ispirazione e si orienta secondo i principi fondanti della Permacultura ovvero:

Avere **cura della terra**, riconoscendo il valore dei sistemi naturali nella loro complessità. Gli interventi umani saranno quindi volti a non danneggiare o a ripristinare gli equilibri ambientali. Uno dei modi per prendersi cura della terra è ridurre i propri consumi.

Avere **cura degli esseri umani**, anche se rappresentano una minima parte nella totalità dei sistemi viventi. Viene valutato di fondamentale importanza soddisfare bisogni fondamentali quali cibo, abitazione, istruzione, lavoro soddisfacente e rapporti sociali senza ricorso a pratiche distruttive su larga scala.

Limitando il consumo ai bisogni fondamentali è possibile **condividere le risorse in surplus** in modo equo con tutti.

- E della Comunicazione Nonviolenta ovvero:

Tutti gli esseri umani condividono gli stessi bisogni, sono le strategie che scegliamo per soddisfarli che possono essere differenti. I conflitti appaiono a livello delle strategie, non dei bisogni. Gli esseri umani soddisfano i loro bisogni attraverso **l'interdipendenza** cioè attraverso le relazioni con altre persone e con la natura.

Il nostro mondo offre abbondanti risorse per soddisfare i bisogni di tutti.

Se c'impegnano a considerare ugualmente importanti i bisogni di tutte le persone e impariamo a coltivare la connessione e la creatività nell'uso e la condivisione delle risorse, allora potremo sormontare l'attuale crisi d'immaginazione e trovare il modo di prenderci cura effettivamente dei bisogni fondamentali di ogni persona.

Articolo 4 – Attività secondarie e strumentali

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 5 – I mezzi economici

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività:

- Dai contributi degli associati e dalle quote associative;
- Dalle entrate derivanti dallo svolgimento delle proprie attività di interesse generale indicate nel presente statuto e svolte prevalentemente a soci, di cui all'articolo 5 del codice del terzo settore;
- Da rendite di mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo (compresa l'enfiteusi);
- Da proventi derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati;
- Da sovvenzioni, donazioni, eredità o lasciti di terzi o di associati, erogazioni liberali;

- Da contributi di organismi internazionali, dello Stato, di Pubbliche Amministrazioni, di Enti Locali, Istituti di Credito ed Enti in genere;
- Proventi derivanti da attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali ex art. 6 del Codice del terzo settore.
- Proventi da raccolta fondi ex art. 7 codice del terzo settore;

Articolo 6 – Gli utili e il patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuzione, anche indiretta, tra gli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, dei proventi dell'attività. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – nonché gli eventuali avanzi di gestione sono *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 7 – Strutture per lo svolgimento delle attività sociali

L'associazione può ricevere in comodato dalle pubbliche amministrazioni beni pubblici, mobili e immobili per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

L'Associazione può altresì stipulare con enti pubblici territoriali locali, convenzioni particolari per la costruzione o per l'ampliamento di strutture edilizio-urbanistiche anche in deroga ai piani regolatori generali comunali, nonché per il riconoscimento di area speciale in favore degli insediamenti destinati al conseguimento delle finalità istituzionali e a qualsiasi titolo detenuti dalle singole comunità, anche finalizzati alla valorizzazione degli usi civici.

Articolo 8 – Proprietà

L'associazione può avere intestati beni di proprietà collettiva, ai sensi degli articoli 2659 e 2660 del codice civile, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità indicate nel presente statuto.

Articolo 9 – Prestazioni di lavoro

L'associazione svolge la propria attività grazie al lavoro volontario dei soci e non soci e al lavoro retribuito di soci e non soci.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I soci che prestano la loro attività lavorativa presso l'Associazione Corricelli in maniera continuativa e prevalente, hanno diritto al mantenimento sulla base della condizione patrimoniale della comunità stessa ed in modo che sia garantito un livello corrispondente a quello definito dall'articolo 36 della Costituzione e dell'articolo 230 bis del codice civile.

Articolo 10 – I soci

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono chiedere l'ammissione all'Associazione tutte le persone che ne condividono gli scopi, accettano e intendono applicare attivamente gli articoli dello Statuto e del regolamento interno.

I soci si dividono in soci fondatori e ordinari.

I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Possono essere soci ordinari tutte le persone che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno e che condividano il progetto di vita comunitaria caratterizzato dalle finalità di cui agli artt. 2 e 3, da attuare mediante forme di convivenza continuativa fra gli aderenti, specificatamente previste e indicate.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile, né in vita, né mortis causa.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'Assemblea può riconoscere la qualifica di socio a persone fisiche e giuridiche che non risiedono a Corricelli se si ritiene che abbiano concorso e contribuito in modo significativo a promuovere e a sostenere i valori e i progetti dell'Associazione.

La quota associativa è annuale e non è rivalutabile, né rimborsabile.

Articolo 11 – La domanda di ammissione

L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati da redigersi per iscritto con dichiarazione di accettare le norme dell'Associazione. La domanda di ammissione è soggetta ad accettazione da parte dell'Assemblea dei Soci, che verifica la piena determinazione del richiedente e l'assenza di motivi ostativi. L'assemblea delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. L'assemblea deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Articolo 12 – Diritti e doveri dei soci

I membri dell'Associazione Corricelli hanno tra loro diritti e doveri di natura mutualistica e solidaristica.

I soci hanno diritto:

- A eleggere gli organi sociali;

- A essere eletti negli organi sociali;
- Ad avere accesso a tutti i documenti prodotti dagli organi sociali con domanda scritta al Presidente.

L'ammissione dei soci presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti, nonché il regolare versamento della quota associativa. Essa comporta, inoltre, l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione.

Il comportamento del socio deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza e rigore morale nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che verranno approvati.

Articolo 13 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- Per recesso volontario da comunicare per iscritto al Presidente;
- Per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea e comunicata tramite lettera, fax o e-mail all'interessato;
- Per esclusione in seguito a constatata grave violazione delle norme statutarie o delle deliberazioni/regolamenti degli organi dell'Associazione, a una condotta in contrasto con i principi che regolano la vita dell'Associazione o nel caso di comportamenti che possano recare danno, direttamente o indirettamente, all'immagine e all'attività dell'Associazione e/o dei suoi associati. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea e comunicata tramite lettera, fax o e-mail;
- Per morte o estinzione giuridica.

Articolo 14 – Gli organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il consiglio direttivo.

Articolo 15 – L'Assemblea dei soci (il Cerchio)

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano e deliberante dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico, essa può inoltre essere convocata in qualsiasi momento il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno uno dei soci.

È ammessa la delega agli associati per la partecipazione all'Assemblea.

Non è ammesso il voto per corrispondenza. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea è convocata tramite affissione della data di convocazione presso la sede dell'Associazione o con lettera, fax, e-mail o consegna diretta controfirmata o altro mezzo idoneo che dia conferma dell'avvenuta ricezione, inoltre almeno otto giorni prima della riunione. nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati in proprio e per delega, e delibera con voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- Deliberare sul rendiconto economico consuntivo predisposto annualmente dal Consiglio direttivo;
- Deliberare sull'accettazione delle domande di ammissione;
- Eleggere i membri del Consiglio direttivo;
- deliberare sulla *esclusione degli associati*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione
- Deliberare sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- Deliberare sugli altri oggetti attinenti l'Associazione, riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge ovvero sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo;
- Approvare eventuali regolamenti;

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, anche in teleconferenza, dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati in proprio o per delega e delibera con voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei presenti.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- Delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- Delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla liquidazione del patrimonio sociale.

Per *modificare lo Statuto* occorre presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati

La presenza dei soci è verificata tramite raccolta di firme con esclusione dei soci intervenuti in teleconferenza. L'assemblea si ritiene validamente costituita anche senza regolare convocazione qualora sia presente la totalità dei soci aventi diritto di partecipazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o, in sua assenza, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato dal Presidente.

Per le deliberazioni dell'assemblea viene adottato il metodo del consenso per avere decisioni comprese e condivise da tutti (un processo che valorizza il percorso e il contributo di tutti alla presa di decisione, e non solo i risultati).

L'Associazione riconosce l'importanza della facilitazione per gestire i momenti di riunione e invita i suoi soci a ricercare un metodo decisionale orientato al consenso.

L'Associazione riconosce le Assemblee come un momento importante di ritualità collettiva. Chiede che esse tendano al confronto positivo e disconosce ogni dinamica comunicativa che sia portatrice di violenza e di limitazione dell'individuo.

Articolo 16 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da almeno 3 membri eletti dall'Assemblea tra i propri aderenti. Il numero preciso dei componenti viene stabilito dall'assemblea al momento dell'elezione dei nuovi membri. Resta in carica per 2 (due) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'attuazione delle decisioni deliberate dall'Assemblea, per lo svolgimento dell'attività e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto che per le materie riservate all'Assemblea.

Il consiglio direttivo:

- Elegge al proprio interno le cariche direttive;
- Redige ogni anno il rendiconto economico-finanziario consuntivo da presentare all'Assemblea;
- Stabilisce l'importo della quota associativa o contributo annuo dovuto dai soci e le modalità di versamento;
- Elabora eventuali proposte di modifiche statutarie, da sottoporre all'Assemblea straordinaria;
- Redige eventuali regolamenti interni, da sottoporre all'Assemblea;
- Può stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali.

Il consiglio è convocato con avviso scritto inviato tramite qualunque mezzo idoneo a dare avviso dell'avvenuta ricezione contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione, da recapitarsi a tutti i consiglieri a cura del Presidente, almeno 7 giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni. Il Consiglio si ritiene validamente riunito anche senza regolare convocazione qualora sia presente la totalità dei componenti.

Il Consiglio direttivo può essere convocato, in via straordinaria, anche su richiesta scritta e motivata di almeno uno dei suoi membri.

Le riunioni sono valide, se risultano presenti, anche in teleconferenza, almeno la metà più uno dei componenti. Il consiglio direttivo delibera col Metodo del consenso. Il Segretario o, in sua assenza, un membro del consiglio appositamente nominato, redige il verbale delle riunioni del Consiglio, sottoscritto dal Presidente.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Articolo 17 – Il presidente e Vicepresidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e la firma della medesima. Inoltre egli:

- Convoca le Assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio direttivo;
- Presiede le Assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio direttivo;
- Stipula convenzioni con altri enti o soggetti.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 18 – Segretario e Tesoriere

Il segretario, nominato dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti, coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività. Egli svolge le attività per il disbrigo della corrispondenza, dei rapporti con l'esterno e della tenuta dei verbali del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e del libro dei soci.

Il Tesoriere è il responsabile della questione finanziaria dell'Associazione; egli si occupa della contabilità, tiene i libri contabili e la cassa, redige i rendiconti, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio direttivo.

Articolo 19 – Esercizio sociale e rendiconto

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre dell'anno di costituzione dell'Associazione.

Il rendiconto economico-finanziario di ogni esercizio sociale, predisposto dal Consiglio direttivo, deve essere presentato entro il 30 aprile dell'esercizio successivo per l'approvazione dell'Assemblea. I documenti predetti devono restare a disposizione dei soci nei quindici giorni che precedono l'Assemblea chiamata a deliberare sul rendiconto.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 20 – Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al presidente.

Articolo 21 – Durata e scioglimento

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 22 – Norme finali e generali

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo e da sottoporre all'Assemblea.

Per quanto non previsto dalle norme del presente Statuto, si fa riferimento al *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, al Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Cantagallo, 06 luglio 2020

IL PRESIDENTE

E' copia conforme al suo originale che si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni.

i